



# 3.2.9

**DUCHY OF MILAN - VENICE,  
1769**

**Convenzione Postale  
Ducato di Milano –  
Repubblica di Venezia  
2.10.1769**

**A.S. Milano, Fondo: Postale Lombarda  
Serie rosso prima N°. 351**

**p. 183 – 188**

VENEZIA 2. 10. 1769

183.

Convenzione

S. M. I. R. S. e la Serenissima Repubblica di Venezia sopra la materia postale.

Restandosi manifesta una qualche spiegazione, dichiarata ed aggiunta alla convenzione del 1652. per regolare e porre in calma il sistema del corso pubblico delle lettere andate avanti fra Vienna e Venezia, e per rimediare ai disordini che si sono andati introducendo; e animato da uguale spirito di buona e perfetta corrispondenza S. M. l'Imperatrice Regina Apo. di Ungheria e Boemia, e la Serenissima Repubblica di Venezia, hanno autorizzato a questo fine per una parte S. E. il sig. <sup>6</sup> Durrero, Ambasciatore della S. M. I., e per l'altra S. E. il sig. Cav. Andrea Gron, conferente deputato;

Datosi da questi, come plenipotenziarii, serio e facce all'affare, seguendo ambedue i principii di rettitudine, di equità e di giustizia, esserarii e procurare di conciliare la cosa e portarla ad un convenevole accomodamento, riflettendo a tutti i punti che hanno creduto potersi avere in vista, ritenendo fermo il capitolato 1652. e salvo le Sovr. ratifiche delle rispettive Corti, senza alterarla, diminuir., o pregiudicio dei loro diritti e prima e dopo la 1.<sup>a</sup> convenzione in tale materia competente, in quanto non ostano alla med., convenzioni

I. le istanze riguardanti la città di Venezia, ed il Veneto Stato che dalla Corte di Vienna si daranno all'Anno dell'uff. austro, saranno comunicate alla Repub. e messo dei rispettivi Ministri in Vienna ed in Venezia.

II. L'Anno fatto dalla Corte Augustissima fra tre soggetti

suoi dotti decreti, che dalla Ser. Rep. saranno stati  
proposti, dovrà presentarsi in collegio insieme col  
l'ufficio dell'Ambasciatore, che parteciperà con lui  
comunicando e verrà ammesso all'esercizio della sua ca-  
rica a tenore dei termini della convenzione.

III. La presente tariffa delle lettere che fu comunicata col titolo  
di tariffa della posta di Vienna in Venezia sarà  
occupata a notizia comune, e lo stesso si pratica-  
rà con ogni altra tariffa che si venisse fortemente.

IV. L'Ammiraglio macedone ai doveri della propria incumbenza sarà  
rimesso dalla parte August. e degli incarichi ai doveri  
verso la Ser. Rep., la Corte August., venendo in  
chiesta, lo rinverrà dalla carica: succedendo quindi  
la vacanza per l'uno o per l'altro dei sopraddetti casi, la  
Ser. Rep. passerà alla forma di una nuova terza, con  
la M. S. posta succedere alla scelta di un nuovo  
Ammiraglio.

V. Resterà al solo Ammiraglio tutte le prerogative della rappresentanza  
diretta ed amministrativa di ogni articolo della posta,  
senza esterne quanto interne, senza però alcuna  
rattura, a tenore della convenzione. Ma dovendo il medesimo  
render conto e ragione dei proventi della posta alla  
suprema Direzione August., si permetterà quest'opera  
razionale e prevenire ogni inconveniente sopra di ciò, sarà  
libero alla C. Aug. lo scegliere e ritenere una persona  
a cui senza altro carattere o titolo si appogge-  
rà il solo incarico di tenere i conti, e formare i  
quali, unitamente all'Ammiraglio, sarà presente al  
l'aprirsi e chiudersi delle valige, al peso e tan-  
za delle lettere, come pure allo spedirsi o riceverli  
nelle straordinario staffette, ed a quelle operazioni d'ufficio che  
sono necessarie per una ben regolata contabilità.

Non dovrà però la S. persona pretendere alcuna parte  
alla prerogativa della *Aure* d' *Aure*, come sopra, la  
quali devono sempre continuare nel solo *Aure*, in  
da questo potremmo mai cederfi alla predetta *Secunda*  
ria persona: e la forte Aug. non farà difficoltà di  
richiamare la med., con fortitudine altra, ogni qual  
volta la d' lei condotta deve motuo alla Ser. Rep. di de.  
fiderebbe l'allontanamento dallo Stato suo

VI. In caso di morte dell' *Aure*, si vuole far subito dalla Repubb. esibita  
altra tenore alla forte Aug. & l'obizione di un nuovo, esp.  
nel frattempo, e fino a che sarà appunto dell' eletto l'uffo  
resterà la Porta stessa in *Aure* del più prossimo parente,  
o dipendente del defunto e non della persona secondaria,  
la quale qualunque se venisse a mancare, si potrà dall' *Aur*  
basiliatore farare per supplire da altra persona ad esso bene  
usa, fino a che dalla forte Aug. venga ricupiarato tale  
impiego.

VII. Desiderando S. M. far conoscere quanta sia la disposizione sua a seron.  
dare ogni buona della Ser. Repub., si consente a rimmu-  
ciare a qualunque giurisdizione che ad essa ed all' *Aure*  
della Porta Aust. in Venezia potesse in virtù del favor.  
dato 1652. competere sopra gli ufficiali della Porta di  
Vienna nel territorio Veneto fra Venezia & Mingia so-  
ria, con che però ciò non abbia a pregiudicare alla  
regolarità delle cose, come si dirà in appresso: e si inter-  
da esente ogni pretorio a carico di S. M. & detti offi-  
di Porta.

VIII. All'incontro la Ser. Rep. si obbliga che la compagnia di *Corrieri* sia  
trasportare la valigia delle lettere sigillata dall' *Aure*  
della Porta d' Austria, in avvenire i finanziari corpi  
direttamente tanto dalla Porta di Vienna al confine Au-  
straco, quanto da questo alla Porta stessa, contro la

formia di L. 1944. 14. per ogni 3. mesi, cioè L. 972.  
p. 7. m. <sup>ta</sup> Ven. <sup>ta</sup> p. ciascun corso, 6 cop. dovrà essere im-  
pegno della compagnia de' Veneti Comieri di far traspor-  
tare le staff. <sup>traord.</sup> che dall'uff. <sup>Aust.</sup> si spediranno  
e di fare all'uff. <sup>Aust.</sup> pervenire quelle che dalla <sup>Drum.</sup>  
nia fossero a <sup>D.</sup> <sup>uff.</sup> diretta; e sarà da esso <sup>uff.</sup> <sup>comis.</sup>  
sto il pagamento di 3. in tre mesi alla <sup>comp.</sup> de' <sup>comieri.</sup>  
dell' <sup>reporter</sup> nella <sup>staff.</sup> <sup>traord.</sup>, al raggugli <sup>log.</sup>  
quelle di andata <sup>Ven.</sup> L. 21. 16., quelle di <sup>venuta</sup> L. 22. 10.  
si <sup>reudaranno</sup> i <sup>comieri</sup> responsabili all'uff. <sup>Aust.</sup> in <sup>re.</sup>  
maria del modo e tempo al trasporto di <sup>D.</sup> <sup>calige.</sup>, e  
<sup>staff.</sup> <sup>traord.</sup>  $\frac{1}{2}$  delle <sup>cedole</sup> <sup>orarie.</sup> <sup>Dichiarando</sup>  
che in <sup>D.</sup> <sup>formia</sup> è <sup>compreso</sup> ogni <sup>p.</sup> <sup>punto</sup> <sup>due</sup> <sup>di</sup> <sup>passi</sup>  
dei <sup>fiumi</sup> e <sup>torrenti</sup> <sup>intermedi</sup> ad <sup>am.</sup> <sup>la</sup> <sup>bacca</sup> <sup>d'</sup>  
<sup>Paueria</sup>, <sup>destando</sup> <sup>cuore</sup> a <sup>beneficio</sup> <sup>de'</sup> <sup>comieri</sup> <sup>costi</sup>  
de' <sup>rispettivi</sup> <sup>luoghi</sup> <sup>d'</sup> <sup>strada</sup> <sup>dello</sup> <sup>Stato</sup> <sup>Veneto</sup> <sup>la</sup> <sup>libbra</sup>  
cop. di <sup>andata</sup> <sup>come</sup> <sup>di</sup> <sup>venuta</sup> da <sup>esser</sup> <sup>poste</sup> <sup>nella</sup>  
<sup>falsa</sup> <sup>manica</sup> <sup>che</sup> <sup>resterà</sup> <sup>aperta</sup> <sup>finché</sup> <sup>il</sup> <sup>plato</sup> <sup>non</sup>  
<sup>per</sup> <sup>l'uso</sup> <sup>di</sup> <sup>andata</sup> <sup>e</sup> <sup>venuta</sup> <sup>dell'</sup> <sup>uff.</sup> <sup>Aust.</sup>, a <sup>ben.</sup>  
<sup>fine</sup> <sup>di</sup> <sup>noi</sup> <sup>faranno</sup> <sup>le</sup> <sup>lett.</sup> <sup>che</sup> <sup>si</sup> <sup>troveranno</sup> <sup>in</sup> <sup>19.</sup>  
<sup>falsa</sup> <sup>manica</sup> <sup>diritte</sup> <sup>a</sup> <sup>Venuria</sup>.

IX.<sup>a</sup> Affine poi di ovviare agli inconvenienti che s'incontrano per la  
duplicazione di alcune porte del friuli veneto, dalle <sup>for.</sup>  
manica per quella di <sup>bellagnano</sup> e <sup>goriziana</sup> che sono  
<sup>austriache</sup>, ed <sup>andando</sup> per quelle di <sup>codroipo</sup> e <sup>salva.</sup>  
da che sono <sup>Venete</sup>; e volendo ogni buona regola  
del <sup>comercio</sup> <sup>pubblico</sup> e del <sup>corso</sup> <sup>portale</sup>, che i <sup>passaggi</sup>  
per quella strada che vanno <sup>ritornino</sup> per la <sup>med.</sup> si è  
<sup>stabilito</sup> cioè, che si <sup>sopprima</sup> <sup>interamente</sup> per <sup>parte</sup>  
<sup>Aust.</sup> la <sup>porta</sup> <sup>di</sup> <sup>goriziana</sup>, e per <sup>parte</sup> <sup>Veneta</sup> quella di  
<sup>salvada</sup>; e che la <sup>porta</sup> <sup>che</sup> <sup>ora</sup> <sup>è</sup> <sup>a</sup> <sup>bellagnano</sup> venga  
<sup>tolta</sup> e <sup>trasporta</sup> al <sup>confine</sup> <sup>Aust.</sup> subito <sup>fuori</sup> <sup>dello</sup>

Stato venuto, cioè a Vico, copulati il corpo pubbl. si faccia  
 univale tra l'Italia e la Germania da Padova a Vico,  
 e da Vico a Padova: deliarandosi che <sup>tra mesi</sup> dopo il conven-  
 tivo delle ratifiche alla più lunga dovrà seguire la pres.  
 soppressione delle poste, cioè Saluada & parte Veneta,  
 ed Antagnano e Jorizera & parte Austri; ne potranno  
 più dagli uff. Austri o dei Corrieri Veneti somministrarsi  
 si cavalli di posta spirato il pres. tempo, se non a  
 quelli che venissero ad andare per le soprad. strade  
 di Vico, Padova &

X. Bramando per la Ser. Rep. di dare manifesti contrassegni della  
 massima di ben viaggiare con S. M. (Giulia) e per con-  
 sequenza di terminare con reciproca soddisfazione l'of-  
 fare delle 2. Staff. nel Veronese si conviene che, conti-  
 nuato il passaggio della road. & le solite vie nel caso  
 che ad una di 2. Staff. volesse sostituirsi in corriera  
 ord. debba questo passare per Verona ed spogliarsi  
 alle debite visite perattuate la religia delle lettere,  
 restand però siso che in d. caso quanto alla corsa  
 ed a' cavalli non pagarsi di più di quello sarebbe  
 se passasse adirettamente per Mantova.

XI. A maggior comodo de' viaggiatori si dovranno per i passaggi dei  
 fiumi fissare le rispettive tariffe da pubblicarsi  
 colla stampa ed a termini sempre esposte a comu-  
 ne notizia ne' luoghi de' rispettivi passaggi, e si  
 farà da ambe le parti invigilare abbi solo all'of-  
 ferenza di d. tariffe, ma ancora alla pronta so-  
 stanza de' passeggeri, tanto di giorno che di notte.

XII. Fissate dai sig. Ministri Reali col pref. provviduto quelle  
 regole che fondate sulla conven. 1657. credero le  
 migliori pel corpo pubbl. si riservano i Principi  
 nel caso che l'esperienza facesse conoscere degli

inconsistenti nella cosa che si stabiliscono & i con-  
certare insieme altri espositi che tolgano se non  
dalla radice ogni controversia, onde su q<sup>do</sup>, come  
fatti gli altri affari abbia luogo la migliore con-  
rispondenza e si levino ogni qualunque motivo e ra-  
gione di fastidiosi imbarazzi.

Per ultimo si accede a S. M. I. R. A. ed alla Ser. Rep. di Venet.  
di ratificare la pres. convenzione non farsi il caso  
delle risposte ratifiche nei termini di 2. mesi  
o più presto se sarà possibile.

Ed in fede delle pred. cose i sig. Anzoni & Anzoni hanno apposto  
la pres. convenzione e vi hanno fatto apporre il  
sigillo delle loro armi.

Data in Venezia il 2. ottobre 1769.

J. G. Durazzo = Andrea Tom. G.

Articolo Declaratorio  
intorno all' esecuzione dell' art. X.

Si dichiara che le visite contemplati dall' art. X.  
dovranno farsi nell' uff. della Porta Vecchia  
in Verona senza che il forniere lutt. sia  
obbligato di andare in dogana, nè affogget-  
tarsi ad altre visite.

Milano li. Febre 1771.

De Rossi di S. Secondo.

Carare Vignola, resid. Veneto  
Salvadori

